Sent. n. 164/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26105 del registro di segreteria, proposto dal sig. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi PATERI (C.F. PTRLGU46S20I294H pec avv.luigipateri@legalmail.it) presso il cui studio in Cagliari, via Alghero n. 29, è elettivamente domiciliato, contro l'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - Direzione Provinciale di Cagliari.

Uditi, nell'udienza del 20 ottobre 2026, l'Avvocato Roberta SERCI, su delega dell'Avvocato PATERI, nell'interesse del ricorrente, l'Avvocato Alessandro DOA per l'INPS e il Maggiore Domenico Amedeo IUNGO per la Guardia di Finanza.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con atto depositato in segreteria in data 25 gennaio 2024 il sig. OMISSIS ha presentato ricorso avverso il provvedimento del 12 settembre 2023 con il quale l'Ente previdenziale ha comunicato di avere accertato nei suoi confronti un indebito percepimento pari a 6.007,19 euro sulla partita di pensione OMISSIS (iscrizione n. OMISSIS) per somme corrisposte in più dal 29.04.2007 al

31.08.2023, chiedendo: 1) di accertare e dichiarare l'illegittimità e l'erroneità della rideterminazione del trattamento pensionistico del ricorrente, come effettuata dall'INPS; 2) di accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'importo sopra indicato richiesto dall'INPS al ricorrente a titolo di indebito pensionistico, o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in causa, con diritto alla restituzione di quanto trattenuto dall'INPS, maggiorato degli interessi legali. Con vittoria di spese e di competenze da distrarsi in favore del difensore che le ha anticipate.

In via di estremo subordine, nel ricorso si formula istanza di Consulenza Tecnica avente a oggetto la quantificazione dell'ammontare del trattamento pensionistico spettante al ricorrente e si fa riserva di ogni altra azione, anche in riferimento alla domanda concernente l'esatta quantificazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente, posto che sussistono fondati elementi per ritenere erronea e illegittima non solo la rideterminazione *in peius* del trattamento pensionistico del ricorrente, così come operata dall'INPS nel presente giudizio, ma anche la quantificazione del trattamento pensionistico erogato in precedenza e, pertanto, sussistente il diritto del medesimo a percepire tutte le conseguenti e connesse differenze sui ratei di pensione erogatigli.

Si eccepisce, altresì, la prescrizione decennale estintiva degli asseriti crediti vantati dall'INPS in data anteriore al 12 settembre 2013.

Con il medesimo ricorso il sig. OMISSIS ha formulato istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento per cui è causa, che è stata accolta con ordinanza n. OMISSIS.

Con il provvedimento contestato è stata disposta una trattenuta di 0,03 euro

per 1 rata sulla pensione a decorrere dal mese di dicembre 2023 e una trattenuta di 425,48 euro per 11 rate sulla pensione a decorrere dal mese di gennaio 2024.

Nel ricorso si rappresenta che mai la notizia di tale indebito è stata comunicata al pensionato fino al 26 ottobre 2023, quando gli è stato trasmesso il decreto di pensione definitiva n. OMISSIS dell'OMISSIS, così consolidando la sua ragionevole aspettativa circa la legittima corresponsione del trattamento pensionistico nella misura fino ad allora liquidata, e che l'erogazione degli importi che si assume non essere dovuti è avvenuta senza che il ricorrente vi abbia dato causa in alcun modo, e in perfetta buona fede.

Inoltre, l'importo dell'asserito indebito rapportato agli anni in cui si sarebbe formato (oltre 16 anni) consente di calcolare una somma media mensile di circa 21 euro, il che fa ritenere che fosse effettivamente difficile per l'interessato apprezzare l'errore in cui era incorso l'INPS.

Il ricorrente ha richiamato il principio della buona fede dell'*accipiens*, soprattutto quando, come nel caso di specie, è trascorso un lungo lasso di tempo tra la pensione provvisoria e quella definitiva. Buona fede che non può che determinare l'irripetibilità delle somme che il ricorrente ha percepito in totale e assoluto affidamento basato sulla convinzione che quanto percepito, proprio perché proveniente dalla P.A., fosse esatto. Infatti, non sarebbe ipotizzabile, neppure usando l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, che il pensionato potesse avvedersi dell'eventuale errore dell'amministrazione.

La difesa del ricorrente ha evidenziato che le Sezioni Riunite con la sentenza n. 2/QM/2012 hanno ritenuto che il legittimo affidamento del percettore in

buona fede dell'indebito matura e si consolida con il protrarsi nel tempo ed è opponibile dall'interessato, sia in sede amministrativa, che giudiziaria.

Sotto altro profilo, nel ricorso si sottolinea come la decurtazione patrimoniale (in corso dal mese di gennaio 2024) appaia gravosa e insostenibile, e tale da determinare, avuto riguardo all'ammontare del residuo trattamento pensionistico e della mancanza di altri redditi, la lesione di fondamentali esigenze di vita e di mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare.

Il ricorrente, infatti, è titolare del solo reddito derivante dal trattamento di pensione per cui è causa.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Alessandro DOA, Marina OLLA e Stefania SOTGIA con memoria depositata in Segreteria il OMISSIS, nella quale, per la fase di merito, ha chiesto la chiamata in causa dell'amministrazione datoriale al fine di spiegare, nei confronti della stessa e nell'ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione, domanda di restituzione all'INPS delle somme dichiarate irripetibili, o quantomeno delle maggiori somme erogate dall'Istituto dal 4.2007 all'1.12.2014, ovvero alla diversa data in cui il provvedimento definitivo emesso dall'Ente di appartenenza è stato assunto al protocollo dell'INPS.

L'Istituto ha, quindi, concluso chiedendo, nel merito, di rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare ripetibili le somme indebitamente percepite dal ricorrente; in ogni caso, di autorizzare la chiamata in causa dell'Amministrazione datoriale affinché la stessa sia tenuta, nell'ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, a restituire all'Ente previdenziale le somme dichiarate irripetibili, perlomeno

nei limiti di cui in parte motiva; con il favore delle competenze professionali come per legge.

All'udienza del 25 settembre 2024 l'Avvocato OLLA ha insistito nella richiesta di chiamare in causa l'Amministrazione datoriale e l'Avvocato PATERI non si è opposto.

Con ordinanza n. OMISSIS questo Giudice monocratico ha disposto, in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 160-bis, del D.lgs. n.174/2016, l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sardegna - Ufficio Amministrazione Sezione Trattamento Economico (Pensioni), ordinando alla detta Amministrazione di produrre dettagliata relazione nella quale siano indicate le motivazioni del minore importo del trattamento pensionistico liquidato in via definitiva in favore del ricorrente, nonché ogni circostanza, alla medesima Amministrazione nota, utile alla valutazione dell'affidamento invocato dal ricorrente medesimo, con riguardo al maggiore importo liquidatogli in via provvisoria.

Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata l'udienza del 7 maggio 2025.

La Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sardegna - Ufficio Amministrazione Sezione Gestione Finanziaria, si è costituita in giudizio con memoria depositata in data OMISSIS nella quale ha rappresentato che il sig. OMISSIS ha presentato in data 15 aprile 2024 istanza al OMISSIS per la revisione del decreto di pensione n. OMISSIS dell'OMISSIS.

L'istanza è stata inoltrata per competenza al Reparto che, avendo effettivamente riscontrato alcuni errori, ha emesso un nuovo decreto, il n.

OMISSIS del OMISSIS, che ha abrogato e sostituito il precedente, e lo ha inviato all'INPS in data OMISSIS.

Nella memoria sono indicati i diversi importi spettanti al sig. OMISSIS.

L'Amministrazione datoriale, in conclusione, ha chiesto che l'INPS provveda a ricalcolare le somme richieste al militare sulla base del nuovo decreto di pensione.

All'udienza del 7 maggio 2025 l'Avvocato DOA ha chiesto un rinvio per valutare quanto il nuovo decreto abbia impattato sulla riliquidazione e sull'undebito, che potrebbe avere annullato *ab origine*. L'Avvocato PATERI non si è opposto e la discussione è stata rinviata al 22 ottobre 2025.

All'udienza del 22 ottobre 2025 l'Avvocato OLLA ha chiesto un rinvio per verificare se gli Uffici abbiano provveduto ad adempiere.

In assenza del difensore di parte attrice, la discussione è stata rinviata al 10 marzo 2026.

All'udienza del 10 marzo 2026 l'Avvocato DOA ha dichiarato di non essere in possesso di ulteriori elementi e ha chiesto un rinvio per il perfezionamento dell'*iter* amministrativo, confermando le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.

L'Avvocato SERCI, per delega dell'Avvocato PATERI, ha confermato le conclusioni, ma non si è opposto al rinvio chiesto dall'INPS.

Il Luogotenente Andrea De NISCO ha ricordato che la Guardia di Finanza, accertati gli errori contenuti nel precedente decreto, ha proceduto all'emissione di un ulteriore provvedimento e ha chiesto all'INPS di effettuare nuovamente i conteggi e comunicarne l'esito.

Il Giudice ha rinviato la discussione all'udienza del 22 settembre 2026 e ha

chiesto all'INPS di procedere al deposito di ogni eventuale documento utile alla definizione del giudizio.

Il 21 settembre 2026 l'INPS ha depositato una nota integrativa, nella quale ha richiamato le difese in atti e ha rilevato che l'Istituto ha dato applicazione al decreto n. OMISSIS del OMISSIS, corrispondendo gli arretrati maturati in favore dell'assicurato nel mese di ottobre 2024.

All'udienza del 22 settembre 2026 l'Avvocato PATERI ha chiesto un breve rinvio per esaminare accuratamente la documentazione depositata dall'INPS solo il giorno prima dell'udienza.

L'Avvocato DOA e il Maggiore IUNGO non si sono opposti e la discussione è stata rinviata al 20 ottobre 2026.

All'udienza del 20 ottobre 2026 l'Avvocato SERCI ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui agli scritti difensivi e, in subordine, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese.

L'Avvocato DOA ha richiamato le difese scritte e ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Il Maggiore IUNGO si è associato alle richieste dell'Avvocato DOA.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, questo Giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

Alla luce del principio della soccombenza virtuale (con cui la Suprema Corte

di Cassazione ha, a più riprese, affermato che tale è la fondatezza dell'iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere), si deve, comunque, condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.

Infatti, è documentato in atti come l'Istituto previdenziale abbia atteso numerosi anni per dare esecuzione al decreto di pensione definitiva n. OMISSIS del OMISSIS, così da accertare solo nel 2023 l'indebito a carico del sig. OMISSIS da cui è originato il presente giudizio; inoltre, dopo l'emissione del nuovo decreto da parte dell'Amministrazione datoriale, pur in presenza di un adempimento effettuato dall'INPS a distanza di pochi mesi, questo Giudice è stato reso edotto dello stesso solo nel settembre 2026.

Di contro, non vi è luogo a condanna alle spese per la Guardia di Finanza che aveva emesso il decreto di pensione definitiva nel 2014 e che, a seguito dell'istanza di correzione inoltrata dal convenuto nel 2024, si è prontamente attivata e ha adottato il nuovo decreto.

In base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite si liquidano, quindi, in favore del ricorrente come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;

- dispone la restituzione al ricorrente di quanto eventualmente trattenuto dall'INPS, con la corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 25 gennaio 2024;

- condanna l'INPS al pagamento, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale, che si liquidano nella complessiva somma di euro millecinquecento, al netto degli oneri di legge.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 20 ottobre 2026.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 26.10.2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente Paolo Carrus)